

È quanto emerge dalla recente circolare delle Entrate sullo split payment nella p.a.

Acquisti promiscui, Iva a due vie L'imposta va indicata separatamente nelle scritture

DI ENZO CUZZOLA

Gli acquisti promiscui, in ambito scissione dei pagamenti (split payment), vanno gestiti separatamente, cioè neutralizzando la quota di Iva sulla parte commerciale e versando quella sulla parte istituzionale. A farlo capire è la circolare 15/E/2015 dell'Agenzia delle entrate, là dove si dice (punto 6) che «con riferimento agli acquisti di beni e servizi destinati a essere utilizzati promiscuamente sia nell'ambito di attività non commerciali sia nell'esercizio d'impresa, la p.a., non debitore d'imposta, dovrà preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare rispettivamente alle due differenti attività, per le quali l'ente è tenuto a eseguire separatamente i relativi adempimenti».

Gli acquisti promiscui quindi comportano una doppia gestione sia per il profilo degli adempimenti, sia per il profilo

contabile, in contabilità Iva e in contabilità finanziaria. Questo particolare tipo di acquisto (che nell'ambito di un'unica fattura prevede l'impiego sia in ambito commerciale sia in ambito istituzionale) continuerà a essere riportato sul registro acquisti Iva come si è sempre fatto. In esso si provvederà ad annotare la fattura per l'importo totale (imponibile e Iva), dichiarando poi indetraibile la quota parte (imponibile più Iva) riferita all'attività istituzionale. La fattura poi, per quanto riguarda lo split commerciale, dovrà essere registrata anche sul registro delle fatture emesse (ovvero quello dei corrispettivi, ovvero quello dei corrispettivi, ovvero quello dei corrispettivi, ovvero quello dei corrispettivi), sul quale a questo punto andrà registrata la sola quota parte riferita alla attività commerciale, quella cioè dichiarata con Iva detraibile sul registro degli acquisti, per entrare nelle liquidazione periodica dell'Iva sulle attività commerciali. Mentre la quota

parte istituzionale, quella cioè dichiarata indetraibile sul registro acquisti, non dovrà essere annotata sul registro fatture emesse, per essere trattata come split istituzionale, quindi materialmente versata all'erario, entro il 16 del mese successivo.


Per quanto attiene invece le registrazioni in contabilità finanziaria, essendo la fattura unica, si dovrà provvedere alla emissione di un unico mandato al lordo di Iva. Si provvederà alla ritenuta dell'Iva con due apposite reversali:

a) per la parte istituzionale, al codice E.9.01.01.02.001-Ritenuta per scissione contabile Iva (split payment) sull'apposito capitolo istituito per la ritenuta istituzionale;

b) la seconda, per la parte commerciale, al codice E.9.01.01.02.001-Ritenuta per scissione contabile Iva (split payment) sull'apposito capitolo istituito per la ritenuta

commerciale.

Alle scadenze periodiche prestabilite, l'Iva istituzionale scissa sarà versata all'erario, con mandato emesso al codice U.7.01.01.02.001-Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment) sull'apposito capitolo per Iva istituzionale; mentre l'Iva commerciale, sempre alle scadenze periodiche prestabilite, sarà incamerata al bilancio dell'ente tramite emissione di un mandato al codice U.7.01.01.02.001-Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment), sull'apposito capitolo per Iva commerciale, e contestuale emissione di una reversale (previo ovviamente il relativo accertamento) al titolo terzo dell'entrata (il capitolo è codificato E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.). La strada ottimale da seguire è quella di impegnare separatamente, su capitoli rilevanti e non, gli acquisti commerciali e quelli istituzionali, in modo da poter richiedere al fornitore la emissione di fatture separate.



ENTRATA LOCALI

Acquisti promiscui, Iva a due vie

L'imposta va indicata separatamente nelle scritture

Gli acquisti promiscui, in ambito scissione dei pagamenti (split payment), vanno gestiti separatamente, cioè neutralizzando la quota di Iva sulla parte commerciale e versando quella sulla parte istituzionale. A farlo capire è la circolare 15/E/2015 dell'Agenzia delle entrate, là dove si dice (punto 6) che «con riferimento agli acquisti di beni e servizi destinati a essere utilizzati promiscuamente sia nell'ambito di attività non commerciali sia nell'esercizio d'impresa, la p.a., non debitore d'imposta, dovrà preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare rispettivamente alle due differenti attività, per le quali l'ente è tenuto a eseguire separatamente i relativi adempimenti».

LA NOSTRA ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

Revisori senza pensieri

LA NOSTRA ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

LA NOSTRA ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO